

ASSOCIAZIONE CULTURALE, COMUNITA' FAMILIARE E CIRCOLO DOLCEACQUA APS**VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 10 Ottobre 2022**

L'anno 2022, il giorno 3 del mese di dicembre alle ore 11,00 presso la sede dell'Associazione culturale, comunità familiare e circolo Dolceacqua, loc. Ponte Vetrione, 170 – Contile Varsi (Pr) con presenza fisica e precauzioni di legge-normativa anti-Covid si è riunita in seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria dei soci dell'Associazione DOLCEACQUA APS in quanto la prima convocazione convocata nel medesimo luogo il giorno 2 dicembre 2022 alle ore 7,00 è andata deserta, per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

1. Adozione Nuovo Statuto ai sensi del D. Lgs. 117/17;
2. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione il sig. BOSSIO SALVATORE, il quale chiama alla funzione di segretario verbalizzante, il socio CHIURI ELEONORA.

Il Presidente rileva che la riunione è stata convocata regolarmente secondo le norme statutarie e che sono presenti n. 11 persone in proprio o per delega su 20 persone iscritte nel libro soci dell'associazione. Pertanto l'assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare in sede di seconda convocazione.

Punto Primo: Adozione Nuovo statuto ai sensi del D. Lgs. 117/17

Il Presidente comunica ai presenti che a seguito dell'inizio del procedimento di Trasmigrazione delle Associazioni dal Registro Regionale delle APS al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) gli uffici competenti alla verifica della sussistenza dei requisiti hanno richiesto alcune modifiche allo Statuto dell'Associazione al fine di renderlo coerente alla normativa sancita dal D. Lgs. 117/2017.

Il Presidente dà, quindi, lettura delle nuove norme statutarie redatte secondo le indicazioni del decreto legislativo 117/17, che contengono anche la denominazione integrata con l'acronimo APS.

Il Presidente mette in votazione l'Approvazione del nuovo statuto composto da n. 23 articoli.

L'assemblea approva alla unanimità il nuovo statuto ai sensi del D. Lgs. 117/17, che qui si allega, e di proseguire le proprie attività istituzionali sotto il nome di "ASS. CULTURALE, COMUNITA' FAMILIARE E CIRCOLO DOLCEACQUA APS" dando mandato al Presidente di procedere alla registrazione dell'atto ed agli adempimenti conseguenti.

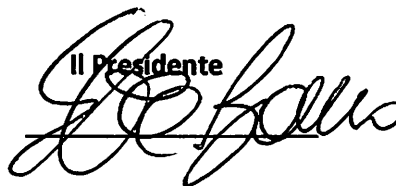
Null'altro essendovi da deliberare, Il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea dei soci alle ore 12,30.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario



Il Presidente



STATUTO

Associazione di promozione sociale

ASSOCIAZIONE CULTURALE, COMUNITA' FAMILIARE E CIRCOLO

DOLCEACQUA APS

ART. 1 - Denominazione, sede e durata

Ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni, di seguito anche denominato "Codice del Terzo Settore", è costituito l'Ente del Terzo Settore, nella forma giuridica di Associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale, con finalità di promozione sociale, avente la denominazione di "ASSOCIAZIONE CULTURALE, COMUNITA' FAMILIARE E CIRCOLO DOLCEACQUA APS", di seguito in breve denominata anche l'"Associazione".

L'utilizzo della qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) è subordinato all'avvenuta iscrizione nel relativo Registro, pertanto la denominazione dell'Associazione verrà integrata automaticamente con tale qualifica, solo a partire da tale momento, in "ASSOCIAZIONE CULTURALE, COMUNITA' FAMILIARE E CIRCOLO DOLCEACQUA APS - ETS".

L'Associazione ha sede legale in località Ponte Vetrione n. 170, frazione Cortile, nel comune di Varsi (PR), ed ha durata illimitata.

Il trasferimento dell'indirizzo della sede nel medesimo Comune può essere stabilito con delibera del Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, salvo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - Scopo, finalità e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche e di utilità sociale, ispirate ai valori umani, con attenzione prioritaria

al disagio minorile, alle difficoltà della famiglia ed al rispetto dell'ambiente.

L'Associazione esercita in via prevalente attività di interesse generale, svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, aventi ad oggetto, con riferimento alle corrispondenti lettere di elenco nell'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017:

- a) interventi e servizi sociali;

- c) prestazioni socio-sanitarie;

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

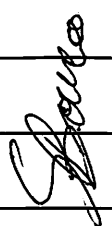
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in



	attività lavorative;	
	b) organizzare e sostenere interventi finalizzati alla nascita di progetti ed esperienze di vita familiare aperta al dialogo, alla solidarietà, all'accoglienza, tutelandone la specificità, la sovranità ed i valori etici, nonché accompagnare e sostenere le famiglie che si attivano in progetti di accoglienza in favore di persone in difficoltà;	
	c) organizzare e sostenere comunità alloggio, case-famiglia e analoghi servizi residenziali atti a favorire la deistituzionalizzazione e per assicurare un ambiente di vita adeguato alla persona in situazione di disagio priva, anche temporaneamente, di una idonea sistemazione familiare, naturale o affidataria;	
	d) istituire o adattare strutture sociali a valenza educativa, che perseguano lo scopo di rendere possibile una vita di relazione a persone temporaneamente o permanentemente in situazione di disagio, che abbiano assolto l'obbligo scolastico e le cui verificate potenzialità residue non consentano idonee forme di integrazione lavorativa;	
	e) promuovere la cura e la riabilitazione della persona in situazione di disabilità con programmi che prevedano prestazioni sanitarie e sociali integrate tra loro, che valorizzino le sue abilità e agiscano sulla globalità della situazione di disabilità, coinvolgendo la famiglia e la comunità;	
	f) sviluppare in tali ambiti l'attività di ricerca scientifica, psicopedagogica, sociale nonché attività di formazione e informazione;	
	g) realizzare, promuovere e sostenere iniziative di imprenditoria sociale, ai sensi di legge. Eventuali ampliamenti o riduzioni di forme assistenziali potranno essere decisi dal Consiglio di Amministrazione.	



r_emi.ro. Giunta - Prot. 02/01/2023 0001156.E

Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione potrà aderire anche ad

altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con

enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

L'ente non potrà in ogni caso essere sottoposto a direzione, coordinamento

o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4 c. 2

Dlgs n. 117/2017.

L'Associazione potrà partecipare anche ad attività ed iniziative poste in

essere in collaborazione con imprese sociali e/o cooperative purché

rientranti fra le attività di interesse generale previste dal presente articolo.

Il tutto nel rispetto e nei limiti della normativa prevista per gli Enti del Terzo

Settore di cui al Dlgs 117/2017 e s.m.i.

ART. 3 - Attività diverse

L'Associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e

secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti

previsti dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore. La loro individuazione potrà

essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea

dei Soci. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio

Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse

nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice del Terzo

Settore.

Al fine del raggiungimento dei predetti scopi, l'Associazione potrà svolgere

attività economiche o finanziarie destinandone gli utili al raggiungimento

dei fini associativi, che sono solamente di solidarietà sociale e cultura.

Al fine del raggiungimento dei predetti scopi, con delibera del Consiglio

Direttivo, potrà aderire o affiliarsi a qualsiasi ente pubblico o privato,



r_emi
no. Giun-
ta - Prot.
02/01/2023.
0001156-E

	organismo o federazione, a carattere nazionale e/o internazionale che	
	abbia scopi analoghi o connessi ai propri e ne faciliti direttamente o	
	indirettamente il conseguimento degli scopi sociali, mantenendo la propria	
	autonomia. L'Associazione potrà inoltre compiere tutte le operazioni	
	mobiliari, immobiliari e finanziarie che si renderanno necessarie e utili per il	
	conseguimento delle finalità associative, compresa l'assunzione di prestiti o	
	mutui, anche ipotecari, nonché l'assunzione di garanzie reali e personali, da	
	e a favore di terzi sempre nel rispetto della normativa delle associazioni	
	senza fine di lucro.	
	Le attività di interesse generale cui ai commi precedenti, o quelle ad esse	
	direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte in	
	modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali,	
	volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile	
	assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro	
	autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla	
	normativa vigente.	
	L'Associazione, al fine di attuare le finalità e le attività istituzionali, può	
	ricorrere alla consultazione di esperti, al collegamento con rappresentanti	
	delle famiglie degli assistiti e loro associazioni, con il mondo del	
	volontariato, con il sistema delle politiche e dei servizi sanitari e socio-	
	sanitari, con il mondo della scuola, dell'università e della ricerca, della	
	cooperazione e dell'impresa, a livello regionale, nazionale, europeo ed	
	internazionale. Può inoltre organizzare e/o finanziare forme di	
	cooperazione, anche mediante la costituzione di appositi enti, associazioni e	
	cooperative di lavoro e di servizi.	

ART. 4 - Ammissione e numero degli associati

I soci dell'Associazione si distinguono in Soci Ordinari e Soci Sostenitori.

Sono Soci Ordinari coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

Sono Soci Sostenitori coloro che erogano in via ordinaria contribuzioni volontarie aggiuntive rispetto alla quota associativa annuale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività di interesse generale dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

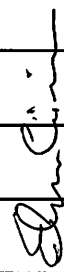
Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, ove in possesso;

b) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

Nel caso di minore, la domanda è sottoscritta dall'esercente la responsabilità genitoriale sul medesimo.

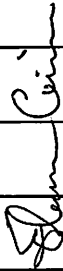
Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non





r_emiro. Giunta - Prot. 02/01/2023.0001156.E

	discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse	
	generale svolte.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e	
	annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.	
	Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di	
	rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo,	
	chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della	
	deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea o,	
	laddove previsto, il Collegio dei Probiviri. In caso di rigetto della domanda,	
	l'Assemblea o il Collegio dei Probiviri, ove istituito delibera sulle domande	
	non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro	
	successiva convocazione.	
	Lo status di associato è a tempo indeterminato. L'ammissione ad associato	
	può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 6. Non sono pertanto	
	ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di	
	ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.	
	La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.	
	ART. 5 - Diritti ed obblighi degli associati	
	I Soci Ordinari e Sostenitori devono versare la quota associativa annuale; i	
	Soci Benemeriti possono essere esentati dal pagamento della quota	
	annuale.	
	Tutti i Soci hanno diritto:	
	a) a ricevere la tessera della Associazione;	
	b) a partecipare in Assemblea, se maggiorenni, con diritto di voto,	

	compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;	
c)	a ricevere le pubblicazioni della Associazione;	
d)	a frequentare i locali della Associazione;	
e)	ad ottenere eventuali facilitazioni in occasione di: cene sociali,	
	acquisto pubblicazioni, biglietti di ingresso a manifestazioni promosse e/o	
	organizzate dalla Associazione, convenzioni con attività commerciali.	
f)	di voto per eleggere gli organi direttivi della Associazione;	
g)	di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei	
	regolamenti della Associazione.	
h)	di essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne	
	l'andamento;	
i)	di partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse	
	dall'associazione;	
j)	di concorrere all'elaborazione e di approvare il programma di attività;	
k)	di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e	
	documentate;	
l)	di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione	
	dei bilanci;	
	Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione	
	facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame	
	personale presso la sede della Associazione, nei giorni e negli orari stabiliti	
	dal Presidente, con facoltà di farne copie ed estratti a spese proprie, entro	
	60 giorni dalla data della richiesta formulata.	
	I soci minorenni potranno esercitare i diritti di voto e di rappresentanza	
	all'interno dell'Assemblea attraverso gli esercenti la potestà genitoriale.	



r_emi
ro. Giunta - Prot. 02/01/2023.000156.E

I Soci hanno l'obbligo di:

- a) rispettare lo Statuto e i Regolamenti della Associazione;
- b) versare nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo la quota associativa alla Associazione;
- c) non operare in concorrenza e/o contro l'attività della Associazione.

ART. 6 - Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'Associazione su proposta del Consiglio Direttivo mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La proposta di deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata preventivamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni all'Assemblea, che dovrà esprimersi entro 60 giorni o comunque nella prima seduta utile.

Nelle ipotesi infra indicate l'associato escluso non potrà ripresentare domanda di ammissione.

L'associato moroso nel pagamento della quota associativa per più di due anni può essere escluso dall'Associazione con delibera del Consiglio Direttivo, previa contestazione e salvo che regolarizzi i versamenti delle quote pregresse entro 30 giorni dalla contestazione di morosità.

L'esercizio dei diritti di socio è sospeso nel caso di mancato versamento della quota associativa annuale, anche parziale, nei termini e nelle modalità deliberate dal Consiglio Direttivo

r_emi ro. Giunta - Prot. 02/01/2023.0001156.E		L'associato può sempre recedere dall'associazione.	
		Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la	
		sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale provvederà alla annotazione del	
		recesso nel Libro dei soci.	
		I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.	
		Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione	
		non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.	
		ART. 7 - Organi	
		Sono organi della Associazione:	
		- l'Assemblea;	
		- il Consiglio Direttivo;	
		- il Presidente;	
		- l'Organo di Controllo, ove istituito;	
		- il Revisore legale dei conti, ove ritenuto opportuno o quando obbligatorio.	
		Sono organismi ausiliari della Associazione:	
		a) il Vicepresidente;	
		b) il Segretario;	
		c) il Tesoriere;	
		d) il Collegio dei Probiviri, ove istituito;	
		ART. 8 - Assemblea	
		L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci, e le sue decisioni, prese in	
		conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano i Soci. Ogni Socio	
		esprime un voto indipendentemente dall'ammontare della quota	
		associativa versata.	
		Alle Assemblee hanno diritto di voto i Soci che abbiano versato la quota	

associativa sia dell'anno precedente che dell'anno in corso, entro il termine

previsto con apposito Regolamento e comunque prima della data di

svolgimento di ogni Assemblea. Gli associati possono farsi rappresentare in

assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun

associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.

All'Assemblea prendono parte tutti i Soci Sostenitori che sono in regola con

la quota sociale dell'anno in cui si svolge l'Assemblea.

L'Assemblea ha il compito di dare le direttive per la realizzazione delle

finalità sociali.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L'Assemblea, sia ordinaria

che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione, o in sua

assenza dal Vice Presidente, assistito dal Segretario. In caso di loro assenza,

l'Assemblea elegge tra i Soci presenti il Presidente dell'Assemblea; allo

stesso modo l'Assemblea eleggerà un Segretario, in caso di assenza del

Segretario della Associazione.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene indetta dal Presidente

della Associazione, previa deliberazione del Consiglio che ne stabilisce la

data e l'ordine del giorno, con avviso portato a conoscenza dei Soci, in

regola con il versamento della quota dell'anno in corso e comunque prima

della data di svolgimento dell'Assemblea, almeno quindici giorni prima della

data fissata mediante consegna dell'avviso a mano o a mezzo posta

ordinaria o posta elettronica o con affissione dello stesso nella sede della

Associazione, o tramite pubblicazione elettronica sul sito internet

dell'Associazione stessa e/o anche con l'affissione dello stesso all'Albo

pretorio del Comune e nei punti esterni di maggiore visibilità.

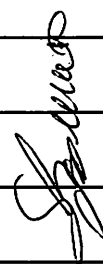
L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei Soci e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; in seconda convocazione, da indirsi almeno 24 ore dopo, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi. Gli astenuti non vengono conteggiati.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, anche su richiesta sottoscritta e motivata da almeno 1/10 dei soci aventi diritto al voto, o su richiesta scritta della maggioranza dei componenti del Consiglio, per le decisioni di sua competenza; delibera sul conto consuntivo dell'anno precedente, sulla formazione del bilancio preventivo, sul programma di attività e sulle proposte del Consiglio Direttivo o dei Soci.

L'Assemblea per l'approvazione dei bilanci deve essere convocata entro il mese di aprile.

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente per deliberare eventuali modifiche al presente statuto o lo scioglimento della Associazione. L'Assemblea straordinaria può essere convocata anche su richiesta sottoscritta da almeno 1/10 dei soci aventi diritto al voto, o su richiesta scritta della maggioranza dei componenti del Consiglio.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno i tre quinti degli associati. La deliberazione in merito a modifiche statutarie deve essere adottata, in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno la metà dei soci. Nella seconda eventuale convocazione, che non può aver luogo nello stesso



giorno fissato per la prima, le modifiche statutarie sono adottate con la partecipazione di almeno la metà più uno degli associati intervenuti o rappresentati per delega e approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i Soci presso la sede sociale.

L'eventuale scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato secondo le disposizioni di cui al successivo art. 21.

Per decidere su argomenti per i quali basta la maggioranza semplice, a discrezione del Presidente del Consiglio Direttivo è possibile indire una votazione, chiamata Assemblea Telematica, da svolgersi utilizzando adeguati canali elettronici (e-mail, chat, forum, ecc...) via internet o reti dedicate, a patto che si usi un sistema protetto (mediante password, chiavi pubbliche, ecc...) per identificare univocamente ciascun partecipante. L'Assemblea Telematica è da equipararsi in tutto e per tutto ad una Assemblea Ordinaria tranne che per la verbalizzazione, la quale verrà svolta automaticamente dai sistemi tramite i quali l'Assemblea verrà tenuta.

ART. 9 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri, con un minimo di cinque e un massimo di tredici. Tuttavia, per assicurare una equilibrata rappresentatività degli iscritti l'assemblea ordinaria elettiva può deliberare l'aumento, prima dell'elezione, del numero dei componenti da eleggere fino ad un numero comunque non superiore ad un quinto dei soci iscritti.

r_emb ro. Giunta - Prot. 02/04/2023 0001156.E		L'Assemblea, dopo avere fissato il numero dei componenti del Consiglio	
		Direttivo, elegge tra i Soci i componenti del Consiglio direttivo con	
		votazione segreta.	
		I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e sono	
		rieleggibili.	
		Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte all'anno ed ogni qual	
		volta lo ritenga opportuno il Presidente o a seguito di richiesta scritta di	
		almeno un terzo dei Componenti.	
		I consiglieri che risultano assenti per tre sedute consecutive senza	
		giustificazione motivata, possono essere dichiarati decaduti con	
		deliberazione del Consiglio Direttivo il quale provvede alla surrogazione dei	
		medesimi come previsto nel successivo comma.	
		In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, i Consiglieri mancanti saranno	
		sostituiti con i Soci che, secondo i risultati delle elezioni, seguono	
		immediatamente i membri eletti. Se non vi sono più Soci da utilizzare per la	
		surroga potrà essere indetta una nuova Assemblea elettiva per	
		l'integrazione del Consiglio Direttivo, qualora ne sia compromessa la sua	
		funzionalità.	
		Solamente nel caso che la vacanza dei Soci nel Consiglio Direttivo sia	
		contemporanea e riguardi la metà più uno dei suoi componenti, l'intero	
		Consiglio Direttivo sarà considerato decaduto ed il Presidente dovrà, entro	
		un mese dal verificarsi della vacanza, indire l'Assemblea elettiva per	
		l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.	
		Il Consiglio Direttivo decade se l'Assemblea dei soci non approva il	
		rendiconto consuntivo economico e finanziario. In questo caso il Presidente	



r_emi.ro.Giunta - Prot. 02/01/2023.0001156.E

	dovrà, entro un mese dal verificarsi dell'Assemblea in cui non è stato	
	approvato il rendiconto, indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un	
	nuovo Consiglio Direttivo.	
	Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della metà	
	più uno dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della	
	maggioranza dei presenti.	
	Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri per la gestione ordinaria	
	dell'Associazione ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il	
	raggiungimento delle finalità sociali che non siano dalla legge o dal presente	
	statuto riservate, in modo tassativo, all'Assemblea. Spetta inoltre al	
	Consiglio Direttivo la gestione del patrimonio sociale, la formazione di un	
	conto di previsione col relativo programma d'attuazione, la stesura del	
	rendiconto economico e finanziario consuntivo e la relazione sull'attività	
	svolta.	
	Alla riunione del Consiglio Direttivo, il Presidente può invitare persone che	
	siano interessate a particolari aspetti dell'attività dell'Associazione che	
	possono partecipare senza diritto di voto.	
	Dalle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal	
	Presidente e dal Segretario ed approvato di volta in volta dal Consiglio	
	stesso.	
	Per snellire le procedure decisionali e di coordinamento dei Consiglieri, a	
	discrezione del Presidente del Consiglio Direttivo è possibile indire una	
	votazione, chiamata Delibera Telematica, da svolgersi utilizzando adeguati	
	canali elettronici (e-mail, chat, forum, ecc...) via internet o reti dedicate, a	
	patto che si usi un sistema protetto (mediante password, chiavi pubbliche,	

ecc.) per identificare univocamente i partecipanti. La Delibera Telematica è da equipararsi in tutto e per tutto ad una Delibera ordinaria tranne che per la verbalizzazione, la quale verrà svolta automaticamente dai sistemi tramite i quali la riunione verrà tenuta.

ART. 10 - Presidente – Vice Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, tra i suoi componenti, e può essere riconfermato.

È autorizzato ad eseguire incassi ed accettare donazioni di ogni natura e di qualsiasi tipo da Pubbliche amministrazioni, Enti, Istituzioni e da privati, rilasciandone quietanze liberatorie, nonché a stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza degli aventi diritto.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Presidente presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti e



sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Presidente può invitare a partecipare ai lavori dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, il Sindaco del Comune o suo Delegato o altre autorità ed esperti.

ART. 11 - Segretario e Tesoriere

Il Segretario e il Tesoriere sono eletti dal Consiglio Direttivo al proprio interno.

Il Segretario assiste il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita della Associazione, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici.

Il Segretario è responsabile, insieme al Presidente, della tenuta di idonea documentazione dalla quale risulta la gestione economica e finanziaria della Associazione.

Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione del bilancio di esercizio e del documento di programmazione economica sulla base delle determinazioni assunte dal

Consiglio. Al Tesoriere è conferito il potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari.

È possibile affidare i due incarichi ad un unico Consigliere.

ART. 12 - Organo di controllo

Qualora se ne ravvisi la necessità, e nei casi previsti per legge ai sensi dell'art. 30 Codice del Terzo Settore viene eletto dall'Assemblea un organo di controllo monocratico.

L'organo di controllo dura in carica per tre esercizi e deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

- attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

L'Organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato.

L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.





r_embiro. Giunta - Prot. 02/04/2023 0001156.E

L'Organo di controllo é invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo e in tal

caso può esprimere la sua opinione sugli argomenti all'ordine del giorno,

senza diritto di voto.

L'incarico di componente dell'Organo di Controllo è a titolo gratuito, salvo il

rimborso delle spese effettivamente documentate.

ART. 13 - Revisione legale dei conti

Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del

decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Assemblea nomina il soggetto

incaricato della revisione legale dei conti.

L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato all'Organo di

controllo, a condizione che sia revisore legale iscritto nell'apposito registro.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i

requisiti previsti dall'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,

l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di

revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 14 - Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri, se istituito, è composto di tre membri, scelti tra i

soci della Associazione, eletti a votazione segreta dall'Assemblea degli

associati. Il collegio designa al suo interno il Presidente con votazione

segreta.

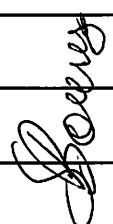
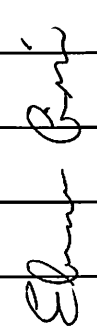
I Probiviri hanno il compito di controllare il rispetto delle norme statutarie e

di giudicare nel caso di controversia fra gli associati, oltre che intervenire in

tutte le ulteriori ipotesi previste dal presente Statuto.

I Probiviri durano in carica 4 anni e non decadono in caso di decadenza del

Consiglio Direttivo. I componenti sono rieleggibili fino a due mandati

	consecutivi.	
	ART. 15 - Patrimonio e risorse economiche	
	Il patrimonio dell'Associazione costituito da beni mobili ed immobili,	
	comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, è utilizzato per lo	
	svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle	
	proprie finalità.	
	È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi	
	e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e	
	collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche	
	nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del	
	rapporto associativo.	
	Le risorse economiche con le quali l'Associazione provvede al	
	funzionamento ed allo svolgimento della propria attività sono:	
	a) quote e contributi dei Soci e di privati;	
	b) eredità, donazioni e legati;	
	c) finanziamenti del Fondo sociale europeo e ad altri finanziamenti europei	
	per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il	
	sostegno alle attività della Associazione	
	d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni	
	pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi	
	realizzati nell'ambito dei fini statutari;	
	e) erogazioni liberali dei Soci e di terzi;	
	f) entrate derivanti raccolta fondi; l'Associazione provvederà a redigere	
	l'apposito rendiconto previsto dalla normativa vigente.	
	g) ogni altra entrata, compatibile con le finalità sociali dell'associazionismo	

r_eml.ro.Giunta - Prot 02/01/2023.000156.E



r_enti.ro. Giunta - Prot. 02/04/2023 0001156.E

di promozione sociale, che contribuisca al reperimento dei fondi necessari

al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle

condizioni imposte dalla normativa vigente;

h) attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore;

Tutte le entrate ed i proventi dell'attività dell'Associazione sono utilizzati e

spesi per il raggiungimento delle finalità della stessa e non possono essere

divisi e/o distribuiti, anche indirettamente, ai Soci.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione dell'Associazione devono essere

reinvestiti a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

ART. 16 - Bilancio di esercizio

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con

decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Tesoriere, sulla base delle determinazioni del

Consiglio Direttivo e viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla

chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.

Il bilancio di esercizio deve essere depositato presso il Registro unico

nazionale del terzo settore entro i termini e le modalità previsti dalla

normativa vigente.

Il bilancio di esercizio, redatto in conformità alla normativa vigente, deve

rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e

finanziario dell'Associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti

dalla normativa stessa.

Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, devono essere

affissi presso la sede sociale.

Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell'art. 14 del

decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Associazione redige, deposita presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblica nel proprio sito internet il bilancio sociale. Quest'ultimo è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

ART. 17 - Libri sociali

L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

ART.18 - Iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

Al fine di assumere la qualifica di Associazione di promozione sociale, l'Associazione si iscrive nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del decreto legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio legale



rappresentante, fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso

decreto nonché del D.M. n. 106/2020 e successive modificazioni e

integrazioni. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle

informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Una volta iscritta, l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella

corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione.

ART. 19 - Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite

dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune,

mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito,

senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di

solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai

beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese

effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti

massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo:

sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese

sostenute dai volontari possono essere rimborsate con le modalità e nei

limiti previsti dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di

lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro

retribuito con l'associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie

connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la
responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 3
luglio 2017, n. 117.

ART. 20 - Lavoratori

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni
di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo
quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse
generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere
superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli
associati.

ART. 21 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di cessazione, estinzione o scioglimento dell'associazione, il
patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del
Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o di altro organo competente ai sensi delle
disposizioni vigenti e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre
associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità e preferibilmente
operante nello stesso Comune, in conformità a quanto disposto dalle
disposizioni di legge vigenti.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente
scelti tra i propri associati.

ART. 22 - Disposizioni transitorie

L'efficacia dell'inserimento nella denominazione dell'Associazione
dell'acronimo "APS", nonché l'utilizzo negli atti e nella corrispondenza e in

qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle
indicazioni di "APS", "Associazione di promozione sociale", sono
sospensivamente condizionati all'iscrizione dell'Associazione nella relativa
sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

ART. 23 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli
eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si
applica quanto previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e
successive modifiche e integrazioni e dalle disposizioni nazionali e regionali
vigenti in materia e, in quanto compatibili, dal Codice civile.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPPR UT PARMA

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 5906
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 03/12/2022 REGISTRATO IL 28/12/2022
NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3005906

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: 92168430343 ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIA
ID. TELEMATICO: TGV22L005906000CC

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
N.ORD. COD.FISC.
1 - 92168430343

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI
N.ORD. PROGR. DESCRIZIONE
1 001 - E000 MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI
VALORE DICHIARATO : 0,00
DANTI CAUSA SOGGETTI: 1